



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN NOLEGGIO
“INCLUSIVE SERVICE” DI AUSILI PER ASSISTENZA RESPIRATORIA
DOMICILIARE, E FORNITURA DI AUSILI PER TRACHEOTOMIA, DA ESPERIRSI
IN UNIONE REGIONALE DI ACQUISTO AI SENSI DELLA D.G.R. 298/2012.**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN NOLEGGIO "INCLUSIVE SERVICE" DI AUSILI PER ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE, E PER LA FORNITURA DI AUSILI PER TRACHEOTOMIA, DA ESPERIRSI IN UNIONE REGIONALE DI ACQUISTO AI SENSI DELLA D.G.R. 298/2012.

Art. 1 –Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto di affidamento del servizio in noleggio "inclusive service" di ausili per assistenza respiratoria domiciliare, e della fornitura di ausili per tracheotomia, da erogarsi nell'ambito delle prestazioni di assistenza protesica ai sensi del D.M. della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, e della D.G.R. n. 1249 del 30/07/2008, a favore dei pazienti affetti da malattie che determinano insufficienza respiratoria cronica o acuta, residenti e domiciliati nel territorio delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, riunite in unione regionale di acquisto (U.R.A.).

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale è ripartito nei lotti di seguito specificati:

LOTTO	DESCRIZIONE
1	VENTILATORE PRESSOMETRICO CPAP
2	VENTILATORE AUTO CPAP
3	VENTILATORE PRESSOMETRICO BILEVEL S/T
4	VENTILATORE PRESSO-VOLUMETRICO
5	VENTILATORE VOLUMETRICO
6	VENTILATORE POLMONARE BI-LEVEL CON VOLUME MINIMO GARANTITO DI SICUREZZA
7	VENTILATORE POLMONARE PRESSO-VOLUMETRICO AD ALTE PRESTAZIONI (VENTILATORE MULTIUSO AVANZATO)
8	VENTILATORE POLMONARE A PRESSIONE NEGATIVA ESTERNA
9	AUSILI DIVERSI: a. SAUTRIMETRO b. CONCENTRATORE DI OSSIGENO c. APPARECCHIATURA PER ASPIRAZIONE d. APPARECCHIATURA PER ASPIRAZIONE PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI e. APPARECCHIATURA PER AEROSOLTERAPIA f. NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI
10	AUSILI PER TRACHEOTOMIA
11	VENTILATORE AUTO B-PAP
12	APPARECCHIO PER FAVORIRE L'ESPETTORAZIONE NEI CASI DI TOSSE INEFFICACE

Il servizio comprende:

1. La fornitura in noleggio, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature corredate della dotazione iniziale presso il domicilio* dell'assistito, ovvero presso le UU.OO. di Pneumologia Ospedaliera e/o Territoriali e/o presso il Dipartimento di Cure Primarie delle singole Aziende Sanitarie, con sostituzione graduale delle apparecchiature esistenti che saranno disinstallate per fine contratto dal precedente fornitore;
2. La fornitura e la consegna di tutto il materiale consumabile necessario al funzionamento dell'apparecchiatura presso il domicilio* dell'assistito;
3. L'assistenza tecnica necessaria a garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature fornite al domicilio dell'assistito, con copertura manutentiva full-risk, ricambi inclusi, per tutto il periodo contrattuale;



4. L'istruzione all'uso dell'apparecchiatura all'assistito e/o a un suo familiare, ovvero a persona che lo assiste;
5. il servizio di "call center";
6. la rispondenza delle apparecchiature proposte alla normativa CEI, opportunamente documentata in sede di gara, ed in seguito, a corredo delle apparecchiature installate.
7. La copertura assicurativa full-risk, per danni a persone e cose derivanti dalla detenzione ed uso delle apparecchiature al domicilio dell'assistito.
8. La sostituzione, a conclusione del ciclo di vita degli apparecchi di proprietà, esistenti nelle Aziende Sanitarie Locali aderenti all'URA;

* con il termine "**domicilio**" si intende sia la residenza abituale dell'assistito, sia le eventuali residenze temporanee, su tutto il territorio nazionale, in cui venga a trovarsi.

In tale ultima fattispecie, nessun onere aggiuntivo potrà essere fatto carico all'Azienda Sanitaria.

Nella valorizzazione del canone di noleggio, la ditta dovrà considerare a suo carico:

- il trasporto e l'installazione dell'attrezzatura e dei materiali a suo corredo;
- l'attestazione di idoneità dei locali ospitanti l'attrezzatura. Qualora le condizioni ambientali non fossero compatibili con l'utilizzo delle attrezzature, l'Operatore della Ditta dovrà segnalarlo immediatamente alla Azienda Sanitaria ed al paziente, illustrando le soluzioni da adottarsi per la compatibilità.

La realizzazione degli interventi e relativi oneri saranno a carico dell'utente.

Anche nella eccezionale eventualità di consegna in luogo diverso dal domicilio del paziente, la Ditta non potrà esimersi dall'effettuare la verifica degli ambienti;

- la disinstallazione dell'apparecchiatura ed il ritiro oltre che della stessa, anche del materiale d'uso non ancora impiegato, a fine contratto o in caso cessazione della terapia;
- la fornitura dei manuali in lingua italiana;
- la tenuta del fascicolo macchina;
- la garanzia di identici livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale;
- la fornitura gratuita di un ausilio di riserva in caso di riparazione protratta oltre i tempi prescritti;
- la fornitura con relativa assistenza tecnica preventiva e correttiva, di un apparecchio aggiuntivo, qualora richiesto da prescrizione medica specialistica.

A tutti gli effetti, l'effettuazione della fornitura oggetto del presente disciplinare è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità (artt. 340-359 del Codice Penale).

Il servizio non comprende gli ausili di assistenza respiratoria domiciliare di proprietà delle singole Aziende Sanitarie aderenti all'unione regionale di acquisto, che continueranno ad essere gestiti dalle stesse sulla base dei contratti in essere fino alla conclusione del ciclo di vita delle singole apparecchiature.

Art. 2 -ELENCO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO ED AMBITI TERRITORIALI

Si riporta, di seguito, l'elenco delle Aziende Sanitarie Regionali aderenti all'unione di acquisto, con i rispettivi ambiti territoriali (comprensori):

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (A.S.P.) –SEDE POTENZA

Comprende le sottoindicate Aziende Sanitarie U.S.L. sopresse al 31.12.2008, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata 30 dicembre 2008, n. 299:

EX AZIENDA SANITARIA "USL N. 1" -VENOSA, che comprende il territorio dei Comuni di: Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo S.Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.

EX AZIENDA SANITARIA "USL N. 2" –POTENZA che comprende il territorio dei Comuni di: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande,



Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno di Lucania, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino D'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.

EX AZIENDA SANITARIA "USL N. 3" –LAGONEGRO che comprende il territorio dei Comuni di: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (A.S.M.) -SEDE MATERA

Comprende le sottoindicate Aziende Sanitarie sopresse al 31.12.2008, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata 30 dicembre 2008, n. 299:

EX AZIENDA SANITARIA "USL N. 4" –MATERA che comprende il territorio dei Comuni di: Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, Tricarico

EX AZIENDA SANITARIA "USL N. 5" - MONTALBANO JONICO che comprende il territorio dei Comuni di:

Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi, Valsinni, Pisticci.

Art. 3 -Terminologie

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

- Per **AZIENDA SANITARIA** s'intendono le Aziende Sanitarie Regionali aderenti all'unione di acquisto.
- Per **DITTA** s'intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.
- Per **AUSILIO** s'intende il dispositivo erogabile all'assistito avente diritto ai sensi del D.M. 27 agosto 1999, n. 332, e della deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1249 del 30/07/2008.
- Per **CENTRO PRESCRITTORE** si intende il Medico Specialista che ha prescritto l'ausilio all'assistito.

Art. 4 -Durata del contratto

Il servizio affidando avrà durata di **6 (sei)** anni a partire dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto che interverrà da parte di ciascuna Azienda Sanitaria aderente all'URA, successivamente al recepimento degli esiti di gara, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria Locale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito.

In attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di anni uno.

Art. 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Azienda Sanitaria nomina direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 119 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e all'art. 300 del D.p.R. 05/10/2010, n. 207, il Direttore del Dipartimento di Pneumologia o suo delegato, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali la

SEDE LEGALE: VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01722360763



Ditta dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del servizio e delle forniture avvengano a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Art. 6- CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il canone di noleggio e manutenzione di ciascun ausilio per assistenza respiratoria domiciliare e per componente della fornitura (ventilatore, umidificatore ed altre attrezzature), e i prezzi per la fornitura dei consumabili da utilizzare con le apparecchiature, e per la fornitura di ausili per tracheotomizzati, saranno quelli risultanti dalla gara, e resteranno fissi ed invariabili per tutto il periodo cui si riferisce il servizio.

Il diritto al pagamento del canone mensile di noleggio e manutenzione viene riconosciuto solo per le apparecchiature effettivamente installate e funzionanti, mentre la fatturazione per fornitura dei consumabili e degli ausili per tracheotomizzati, deve avvenire in funzione delle effettive quantità richieste di volta in volta per ciascun paziente, mediante emissione di buoni d'ordine, e con applicazione dei singoli costi unitari esplicitati in offerta.

La revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Decorso i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi della richiamata disposizione normativa, anche in relazione ai dati di cui all'art.7 c. 4 lett. c) e c. 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

Qualora a seguito di disposizioni normative dirette al contenimento della spesa emerga che i prezzi contrattuali siano superiori del 20% rispetto a quelli segnalati dall'Autorità di vigilanza sui contratti, o da altri Organismi istituzionali, l'Azienda Sanitaria proporrà alla Ditta la rinegoziazione dei prezzi che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti una modifica della durata del contratto, con possibilità di recedere dal contratto in caso di non accettazione da parte della Ditta, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile

Art. 7 -GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, la Ditta dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'Iva. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ed ancora ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria.

In caso di R.T.I., tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

L'importo della suddetta cauzione è ridotto del 50% se alla Ditta sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie



UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio la Ditta dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) ovvero la dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.p.R. 445/2000.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda Sanitaria, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, ad integrare la garanzia.

ARTICOLO 7

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEGLI AUSILI - QUANTITA' PRESUNTE

A. REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI DEGLI AUSILI

Le caratteristiche tecnico-qualitative e funzionali minime degli ausili da fornire in noleggio, sono indicate nell'allegato capitolato tecnico.

La Ditta deve impegnarsi a fornire, a seconda delle specifiche necessità, gli ausili con le caratteristiche descritte nell'allegato capitolato tecnico, e corredati di tutti i prodotti accessori necessari alla assistenza respiratoria domiciliare secondo quanto previsto dal D.M. della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, anche se non descritti e quotati nell'offerta.

Ciascun ausilio che verrà fornito in noleggio deve essere nuovo di fabbrica nella versione più aggiornata, regolarmente collaudato da parte della Ditta, con rilascio all'Azienda Sanitaria della documentazione attestante la data di produzione e le verifiche funzionali svolte sullo specifico apparecchio (data di collaudo, modello, numero di serie, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti, etc.).

Detto ausilio, in caso di cessazione per qualsiasi causa del servizio di assistenza respiratoria domiciliare all'assistito che lo ha in uso (premorienza, modifica e/o cessazione della terapia, etc.) potrà, nell'ambito del contratto in corso con l'Azienda Sanitaria, essere rigenerato a nuovo e rinoleggiato per periodo non superiore ai tempi minimi di rinnovo previsti dall'art. 5 del D.M. 332/1999.

Ai sensi della citata disposizione normativa, i suddetti tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati sulla base di una dettagliata relazione del Centro prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative.

In merito si richiama l'art. 4 comma 12 del nomenclatore tariffario di cui al D.M. n. 332/1999, che sancisce l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi protesici ceduti agli assistiti secondo la normativa vigente, a titolo di proprietà o di comodato, in caso di riutilizzo dei medesimi.

La Ditta dovrà provvedere al ricondizionamento del suddetto ausilio (manutenzione, verifiche elettriche e di efficienza), rilasciando all'Azienda Sanitaria la documentazione attestante le verifiche funzionali e di sicurezza svolte sullo specifico apparecchio (modello, numero di serie, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti, verifica correnti di dispersione in base



alla norma CEI 62-5, verifica dei conduttori d'alimentazione e di protezione dei connettori, data di ricollaudò) da comprovare mediante certificazione del tecnico esecutore, l'effettuazione della sanificazione dell'ausilio da farsi secondo protocolli standardizzati suggeriti dalla Casa Costruttrice dei dispositivi, etc.

Deve essere garantita per l'Azienda Sanitaria, la facoltà di richiedere alla Ditta, nel corso del contratto, la fornitura di altri modelli suggeriti dall'evoluzione tecnica, o resisi necessari da motivi di aggiornamento terapeutico.

Eventuali diverse prescrizioni da parte del Medico Specialista, devono essere ricondotte, ove possibile, e previo parere dei competenti Organi dell'Azienda Sanitaria, a quanto previsto dal D.M. della Sanità 27 agosto 1999, n. 332

B. QUANTITA' DEGLI AUSILI

I fabbisogni annuali riportati nel capitolato tecnico a fianco di ciascun ausilio, hanno valore puramente indicativo; essi non impegnano in alcun modo l'Azienda Sanitaria ad emettere ordinativi corrispondenti ai quantitativi ivi indicati, in quanto gli approvvigionamenti saranno disposti solo sulla base delle effettive necessità (prescrizioni).

La Ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni di aggiudicazione, le maggiori o minori quantità richieste, senza poter avanzare eccezione alcuna o richiedere indennizzi di qualsiasi sorta o recedere dal contratto.

C. VARIAZIONI DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO

Qualora durante il periodo di vigenza del contratto il D.M. della Sanità n. 332/1999, venisse modificato con l'inserimento di nuovi presidi attinenti alla funzione respiratoria, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta l'estensione del contratto per la fornitura dei nuovi prodotti. I prezzi di noleggio dei nuovi ausili saranno oggetto di specifica trattativa.

Nell'ipotesi in cui venissero eliminate dal nomenclatore citato i codici attualmente esistenti, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di eliminare dal noleggio gli ausili corrispondenti, senza che la Ditta possa sollevare obiezioni di sorta né pretendere alcun compenso.

ARTICOLO 8 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I servizi di seguito descritti, devono essere prestati dalla Ditta, contestualmente alla fornitura in noleggio degli ausili per assistenza respiratoria domiciliare.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel canone di noleggio degli ausili nella configurazione richiesta.

8.1 –ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO -MODALITÀ DI CONSEGNA

La Ditta si impegna a subentrare, senza soluzione di continuità, all'eventuale precedente soggetto fornitore, attivandosi per garantire l'installazione e la corretta erogazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di continuità terapeutica.

All'inizio della fornitura il competente Servizio dell'Azienda Sanitaria, fornirà alla Ditta l'elenco dei pazienti da sottoporre a terapia con l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio e della prescrizione medica.

Tale elenco sarà continuamente aggiornato mediante l'indicazione di ulteriori eventuali pazienti da sottoporre a terapia.

Trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensioni e/o carenze nella somministrazione della terapia stessa, la Ditta deve garantire la regolarità e la tempestività delle forniture.

L'ordine di consegna sarà emesso dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria, e trasmesso via telefax alla Ditta.

La consegna e l'installazione (anche ripartite) delle apparecchiature e la loro messa in funzione dovranno avvenire nei seguenti termini essenziali:

- entro massimo 48 ore naturali e consecutive dall'avvenuta trasmissione con esito positivo, documentata dal telefax dell'Azienda Sanitaria;

- nei casi di urgenza, che verranno indicati nella richiesta, la consegna dovrà avvenire entro 12 ore naturali e consecutivi dall'ordinativo che verrà inoltrato anche via fax.

Nell'ordine sarà specificato l'indirizzo di consegna, che potrà essere:

- a) la struttura di ricovero o specialistica territoriale presso cui si trova l'assistito, con successivo trasporto delle apparecchiature al domicilio dello stesso.

In tal caso, la consegna ed il collaudo dell'ausilio fornito al paziente sarà effettuata alla presenza del medico specialista.

- b) il domicilio dell'assistito, qualunque sia la sua localizzazione geografica.

Gli ausili dovranno essere forniti sotto forma di contratto di locazione operativa, per cui si applicano le clausole previste dall'art. 1571 e seguenti del C.C.

La bolla di consegna, recante gli estremi dell'ordine e la data/ora di consegna, e al lista dettagliata dei prodotti consegnati, potrà essere firmata dall'assistito o da persona che lo assiste; una copia rimarrà ad accompagnamento delle apparecchiature e una seconda copia dovrà essere trasmessa al servizio competente dell'Azienda Sanitaria.

Quantitativi di materiali di consumo eccedenti il set annuo di capitolato tecnico, prescritto dal Centro Prescrittore sulla base di precise indicazioni mediche, potrà essere fatturato a consuntivo di fine mese, ai prezzi unitari dichiarati in offerta.

Si evidenzia, inoltre, su richiesta delle varie Unità Operative ospedaliere interessate, la possibilità di effettuare la fornitura di ausili in pre-dimissione ospedaliera.

All'atto delle dimissioni del paziente la Ditta dovrà trasferire a proprie cure e spese l'apparecchiatura al domicilio del paziente.

Nel caso di specie il noleggio a carico dell'Azienda Sanitaria decorre dal momento della dimissione del paziente e dell'installazione dell'apparecchio al domicilio. La prima consegna al domicilio del paziente dovrà avvenire esclusivamente su richiesta telefonica del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria, confermata successivamente in forma scritta.

Nel caso in cui l'assistito avesse bisogno di un secondo ventilatore per far fronte con immediatezza ad impreviste esigenze per la salvaguardia della salute dell'utilizzatore, dovrà essere fornito dietro prescrizione medica specialistica, un apparecchio di riserva completo di tutti gli accessori pronto all'uso, regolarmente sottoposto al programma di manutenzione ordinaria.

In tale ipotesi il canone di noleggio per il presidio di supporto è stabilito nella misura del 50% rispetto al costo del primo presidio in noleggio.

8.2 GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI

La Ditta dovrà attivare la gestione dei flussi informativi, mediante adeguato supporto informatico ed in particolare:

- software dedicato per la gestione dei pazienti già assistiti e la presa in carico dei nuovi casi, con accesso tramite internet per le postazioni di lavoro che ciascuna Azienda Sanitaria indicherà all'atto dell'avvio del servizio;
- supporto tecnico per un agevole utilizzo del software da parte degli operatori dell'Azienda Sanitaria, con assistenza in caso di necessità.

Le modalità di collegamento e di autenticazione degli operatori dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di Tutela della Privacy.

Per quanto concerne i flussi informativi, deve essere previsto l'invio bimestrale dei dati riepilogativi con indicazione di :

- a) n° identificativo utente,
- b) modello apparecchio e numero di matricola,
- c) data inizio contratto,
- d) materiale d'uso consegnato (con precisa indicazione di tipologia e quantità prodotti),
- e) date interventi manutentivi effettuati e lettura ore di funzionamento rilevati.

La Ditta è obbligata a fornire alla installazione e, successivamente con cadenza annuale, il calendario delle manutenzioni preventive previste con la indicazione del numero della settimana.

La disponibilità delle postazioni di lavoro e della loro connessione ad internet saranno a carico dell'Azienda Sanitaria



8.3 MATERIALI DI CONSUMO

Il servizio di assistenza respiratoria domiciliare, contempla anche la fornitura di materiali di consumo previsti per ciascun anno, elencati nel capitolato tecnico, e le parti di ricambio.

L'ordine di fornitura sarà emesso dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria contestualmente a quello delle apparecchiature.

La consegna potrà essere frazionata, in base alla scadenza del materiale di consumo ed alle esigenze dell'assistito e, comunque tale da assicurare una autonomia di almeno quattro mesi.

Un primo quantitativo, atto a supportare l'avviamento del servizio, dovrà essere consegnato ad accompagnamento delle apparecchiature.

La consegna dovrà essere effettuata entro 24 ore solari dall'ora di avvenuta trasmissione con esito positivo, documentata dal telefax dell'Azienda Sanitaria.

Le spese di imballo e di trasporto si intendono totalmente a carico della Ditta ed incluse nel canone di noleggio dell'ausilio.

La bolla di consegna, recante gli estremi dell'ordine, la data/ora di consegna e la lista dettagliata dei prodotti consegnati, potrà essere firmata dall'assistito o da persona che lo assiste; una copia rimarrà presso l'assistito e una seconda copia dovrà essere trasmessa al servizio competente dell'Azienda Sanitaria.

Quantitativi di materiali di consumo eccedenti il set annuo indicato nel capitolato tecnico, prescritti dallo specialista sulla base di precise indicazioni mediche, potrà essere fatturato a consuntivo di fine mese, ai prezzi unitari dichiarati in offerta.

Qualora l'apparecchio per il funzionamento necessiti di materiale d'uso diverso dalle casistiche indicate nel capitolato tecnico, lo stesso dovrà essere dettagliato nella scheda tecnica del prodotto e quotato nell'offerta economica.

8.4 INSTALLAZIONE – IDONEITÀ DEI LOCALI – NORME DI SICUREZZA

Ad ogni fornitura dovrà essere verificato il buon funzionamento delle apparecchiature, che saranno installate e messe in grado di funzionare a cura, spese e responsabilità della Ditta, direttamente al domicilio del paziente e/o presso il Presidio Ospedaliero cui l'assistito trova ricoverato, ovvero presso le varie sedi delle Case di Riposo e delle RSA ubicate nel territorio di ciascuna Azienda Sanitaria, per gli assistiti aventi diritto ivi residenti.

Il personale tecnico della Ditta all'atto della consegna delle apparecchiature e loro accessori, dovrà visionare i locali dell'assistito per verificare l'idoneità all'installazione dell'apparecchiatura da utilizzare per l'assistenza respiratoria domiciliare, secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale, ed individuare l'adeguato posizionamento delle stesse.

Qualora le condizioni ambientali non fossero compatibili con l'utilizzo delle apparecchiature la Ditta, tramite il proprio operatore, dovrà segnalarlo immediatamente sia all'assistito, sia al Servizio competente dell'Azienda Sanitaria che ha in carico l'assistito, illustrando le soluzioni da adottarsi per la compatibilità. La realizzazione degli interventi e relativi oneri saranno a carico dell'utente.

Anche se la prima consegna dei prodotti (apparecchiature e materiali di consumo) viene effettuata in Ospedale, la Ditta non potrà esimersi dal visionare le condizioni ambientali del domicilio del paziente, con particolare riferimento alla dotazione impiantistica, alla sicurezza elettrica e ambientale.

La Ditta dovrà garantire la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature anche nelle località di villeggiatura e/o di convalescenza del singolo assistito, limitatamente al territorio nazionale.

Dovrà essere altresì garantito per i pazienti ventilati per via invasiva, se richiesto dal medico specialista prescrittore, il gruppo di continuità, aventi caratteristiche sufficienti a garantire il funzionamento completo del dispositivo noleggiato per un tempo minimo di almeno 3 (tre) ore.

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, al momento dell'installazione la Ditta deve organizzare ed eseguire un'attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti:



- impostazione dei parametri del ventilatore come da prescrizione medico specialistica. Ogni modifica potrà essere effettuata solo e esclusivamente previa formale indicazione del medico prescrittore;
- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
- gestione operativa quotidiana con addestramento del paziente e/o dei familiari o persona che lo assiste;
- modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione ed assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel canone di noleggio.

Per ogni installazione dovrà essere compilato l'allegato modello **[ALLEGATO C]**, relativo all'avvenuta consegna, ed installazione dell'ausilio, che dovrà essere sottoscritto dall'utilizzatore e da un incaricato della Ditta.

Di detto modello, una copia rimarrà presso l'assistito e una seconda copia dovrà essere trasmessa al servizio competente dell'Azienda Sanitaria.

Inoltre in tale allegato la Ditta deve dichiarare che le apparecchiature consegnate corrispondono a quelle ordinate e sono perfettamente funzionanti.

A ciascuna apparecchiatura installata dovrà essere assegnato un numero progressivo; inoltre dovrà essere apposta, a cura della Ditta, una targhetta riportante l'indicazione della Ditta, un codice identificativo che verrà comunicato in sede di consegna, il nome del tecnico di riferimento, ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza continuativa (24 ore su 24 per 7 giorni la settimana).

Il recapito telefonico del servizio di assistenza continuativa deve essere comunicato anche all'Azienda Sanitaria.

La Ditta ha l'obbligo di fornire al paziente il manuale di utilizzo di ogni singola apparecchiatura, in quanto ne costituisce parte integrante. Il manuale dovrà essere fornito in versione originale italiana, o in subordine dovrà essere consegnata una traduzione in italiana.

Sarà altresì onere della Ditta, in quanto incluse nel canone di noleggio, porre in essere le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro "al piano", imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio.

8.5 -MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AUSILIO PER VERIFICA ADATTABILITA'

La Ditta si impegna a consegnare, dietro richiesta del Centro Prescrittore, e senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, l'apparecchiatura in prova, allo scopo di verificare l'adattabilità del paziente alla terapia ventilatoria prescritta.

8.6 –COLLAUDO ED ACCETTAZIONE IN SERVIZIO.

La Ditta assume l'obbligo di fornire apparecchiature in perfetto stato di conservazione.

Il collaudo tecnico funzionale dovrà avvenire al domicilio del paziente o nella struttura sanitaria, se diversamente indicato, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Nel corso del collaudo, curato dai competenti organi di ciascuna Azienda Sanitaria con il supporto del personale della Ditta, dovrà in particolare essere accertato quanto segue:

- ✓ che le apparecchiature siano conformi ai tipi ed ai modelli descritti in offerta e quindi oggetto dell'ordinativo dell'Azienda Sanitaria;

- ✓ che le apparecchiature siano pertanto pienamente rispondenti alle specifiche tecniche di capitolato ed alle disposizioni legislative e normative vigenti. L'Azienda Sanitaria, ove lo ritenga opportuno, si riserva il diritto di chiedere prove specifiche o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltre che di richiedere modifiche all'installazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto ordinato ed alla normativa vigente.

Il collaudo si considera positivamente accettato quando tutte le eventuali prescrizioni richieste dall'Azienda Sanitaria sono state correttamente eseguite; da tale data inizierà l'inizio del periodo per il conteggio del pagamento.

8.7 -ADDESTRAMENTO ALL'USO

La Ditta deve istruire il paziente e/o un suo familiare e/o una persona dallo stesso delegata, se già non istruita dal Centro Prescrittore, all'uso delle apparecchiature fornite, e alla loro corretta gestione, con particolare riguardo a:

- rispetto delle norme di sicurezza,
- osservanza delle procedure d'urgenza,
- modalità di chiamata del tecnico per interventi sulle apparecchiature.

L'avvenuta istruzione dovrà essere certificata con l'allegato modello **[ALLEGATO C]**; una copia rimarrà presso l'assistito e una seconda copia dovrà essere trasmessa al servizio competente dell'Azienda Sanitaria.

8.8 - ATTIVITA' DI CONSULENZA

E' compresa nel costo dell'appalto, per la sua regolare esecuzione, la garanzia di un'attività di consulenza.

La Ditta dovrà garantire, attraverso personale qualificato, un'attività di consulenza riguardante, quantomeno i seguenti aspetti:

- ⇒ azioni integrate con le competenti strutture dell'Azienda Sanitaria, per fornire all'assistito, e/o eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sull'uso degli ausili erogati, anche a mezzo di indicazioni scritte, in conformità all'articolo 4 -comma 8 –del D.M. 332/1999;

8.9 -CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI DELLE FORNITURE

Il controllo quantitativo e qualitativo delle apparecchiature e dei materiali consegnati sarà effettuato dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata dall'assistito al momento della consegna non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti verranno tenuti a disposizione della Ditta e restituiti, anche se tolti dal loro imballo originario; la Ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione nel più breve tempo possibile con materiale idoneo, entro il termine massimo di 48 ore dalla ricezione della comunicazione, anche telefonica fatta dal servizio competente dell'Azienda Sanitaria.

In caso di inadempienza saranno applicate si procederà all'applicazione delle penali come specificato nel successivo articolo 21.

In ogni momento, a cura dei competenti Servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

L'Azienda Sanitaria non assume in ogni caso responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dalla Ditta.

8.10 –PERIODO DI PROVA, FORMAZIONE AL PERSONALE SANITARIO

Ogni costo derivante da eventuali periodi di prova e dalle operazioni iniziali di messa in funzione dei sistemi di ventiloterapia é a carico della Ditta (mano d'opera dei tecnici specializzati, set e materiali di consumo, ecc).

La Ditta dovrà, pertanto, essere disponibile a fornire gratuitamente una sufficiente dotazione di campionature di materiali consumabili sino a completamento delle prove e delle operazioni di collaudo.



La Ditta dovrà impegnarsi ad effettuare, a titolo gratuito, corsi di formazione ed aggiornamento dedicati alla conoscenza ed all'uso delle apparecchiature fornite, riservati al personale sanitario dell'Azienda Sanitaria.

8.11 - "CALL CENTER" (NUMERO VERDE)

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di noleggio, la Ditta dovrà attivare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, **un numero verde** con chiamata gratuita, da mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di fornitura, intervento, etc..

Il "call center" per la ricezione delle chiamate mediante operatore dovrà funzionare 24/24 ore di tutti i giorni dell'anno.

Tale call center dovrà avere un numero telefonico ed un numero di fax dedicati alla gestione dei seguenti servizi:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di manutenzione ed assistenza tecnica;
- richieste di materiali di consumo;
- ricezione e smistamento degli ordini e delle altre richieste.

Ad ogni chiamata ricevuta, relativa alla richiesta di intervento per malfunzionamento dell'apparecchiatura, la Ditta dovrà assegnare un numero progressivo identificativo della chiamata.

Tale identificativo, unitamente all'ora di registrazione, dovrà essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata.

I termini di erogazione dei servizi decorreranno dalla registrazione della chiamata.

E' in ogni caso da escludersi tassativamente l'attivazione di una segreteria telefonica.

8.12 -MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione periodica di tutte le attrezzature fornite ai pazienti e alla fornitura periodica di tutti i materiali di consumo necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature ed alla gestione del paziente.

In situazioni particolari la Ditta si impegna a fornire, nei tempi richiesti, materiali d'uso diversi da quelli standard. In tale ipotesi si procederà all'acquisto previo espletamento di trattativa con la medesima Ditta.

Sarà cura della stessa Ditta provvedere a sostituire gratuitamente in tutto o in parte le attrezzature deteriorate o difettose che si dimostrassero non più efficienti senza soluzione di continuità alcuna nell'erogazione della terapia.

La sostituzione gratuita non si applica a guasti o rotture direttamente imputabili ad uso improprio o errato o a gravi negligenze da parte dell'assistito.

E' fatto comunque divieto al paziente e/o persone estranee alla Ditta di manomettere le apparecchiature date in consegna.

Per quanto sopra, durante il periodo della fornitura, la Ditta, con personale tecnico da essa preventivamente designato, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante l'installazione, la manutenzione, l'utilizzo e/o la corretta conservazione dell'apparecchio preavvertendo comunque il paziente dell'imminenza dell'intervento.

Tra gli obblighi della Ditta rientra la costituzione e la gestione del **fascicolo macchina** per ogni apparecchiatura completo di :

- ✓ certificato di collaudo,
- ✓ dichiarazione di conformità alla Direttiva CE applicabile,
- ✓ dichiarazione di installazione a regola d'arte, qualora prevista,
- ✓ manuale d'uso,
- ✓ manuale tecnico,
- ✓ richieste di intervento,
- ✓ rapporti di lavoro,
- ✓ verbali di verifica di sicurezza e di controllo funzionale;
- ✓ la fornitura, con cadenza annuale, del calendario delle manutenzioni preventive previste.



Tali fascicoli dovranno essere esibiti su richiesta del personale delegato dall'Azienda Sanitaria nell'ambito dell'effettuazione dei controlli periodici a campione.

La Ditta dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria e/o dell'assistito, l'assistenza tecnica e la manutenzione, ovvero porre in essere ogni attività necessaria per il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature guaste.

Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità di funzionamento del prodotto in relazione a quanto previsto nella documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria o dall'assistito che ha in uso le apparecchiature, telefonando al "Call Center".

Gli interventi di manutenzione, su chiamata per motivi " **di urgenza**" devono essere garantiti entro 6 (sei) ore; il personale tecnico della Ditta dovrà sostituire immediatamente la parte non funzionante, ovvero provvedere alla sostituzione dell'apparecchio con altro uguale.

Per motivi " **non urgenti**" l'intervento deve essere garantito entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata.

Nel caso che l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare la perfetta operatività dell'apparecchiatura, entro 24 (ventiquattro) ore successive alla chiamata, giorni festivi compresi, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura con una di caratteristiche identiche o non inferiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel capitolato tecnico) a quella in stato di fermo, fino all'installazione dell'apparecchiatura riguardata dal malfunzionamento.

Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota, sottoscritta dall'utilizzatore o suo familiare e da un incaricato della Ditta, nella quale dovranno essere registrati: il numero ordine, il numero installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

La Ditta resta obbligata a garantire la manutenzione anche nel caso in cui, nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria, l'utilizzatore si sposti dalla propria residenza in altri luoghi.

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento devono essere rendicontati all'Azienda Sanitaria.

Dovrà prevedere anche le tarature, la sanificazione e/o sterilizzazione periodica delle singole apparecchiature o parti di esse, in base alla tipologia clinico-assistenziale.

Dovranno essere garantite almeno una visita semestrale per il controllo delle apparecchiature fornite a pazienti ventilati in via non invasiva, ed almeno due visite semestrali per i pazienti ventilati per via invasiva.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno prevedere le seguenti prestazioni:

- manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, comprendente anche la sanificazione periodica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature e delle esigenze del paziente, da eseguirsi mediante interventi tecnici durante i quali saranno effettuate le operazioni atte ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo delle attrezzature installate o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di funzionamento, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.
- manutenzione straordinaria su richiesta, a mezzo telefono o fax, con interventi in numero illimitato.

Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari, con la sola esclusione delle parti di ricambio la cui sostituzione si rendesse necessaria per l'utilizzo improprio delle apparecchiature da parte degli operatori. In tale fattispecie, l'onere della prova incombe sulla Ditta.

I predetti interventi dovranno essere effettuati preferibilmente " **on site**" .

Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata – richiesta del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria o dal paziente e l'arrivo di un tecnico del servizio



di assistenza della Ditta con la strumentazione, la documentazione o i ricambi ritenuti necessari e non conservati presso la nuova installazione.

Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o familiare o persona che lo assiste, con adeguato preavviso. Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente, che ne conserverà copia.

Copia della documentazione inerente gli interventi di installazione, manutenzione e ritiro delle apparecchiature, nonché di consegna degli accessori, deve pervenire da parte della Ditta al Distretto dell'Azienda Sanitaria competente con cadenza mensile, per gli opportuni controlli.

Deve essere esplicitamente evidenziato che è fatto divieto alla Ditta di percepire compensi aggiuntivi direttamente dagli assistiti.

La Ditta deve essere in grado di provvedere anche a mantenere un rapporto di collaborazione con il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria che ha prescritto il trattamento.

Allo scopo di ottemperare alle vigenti normative in campo elettromedicale, si richiedono i seguenti controlli:

⇒ **Redazione scheda tecnica domiciliare con:**

- tipo e numero di matricola dell'apparecchiatura;
- intervento ordinario o straordinario effettuato
- ore di funzionamento della macchina
- eventuale materiale di consumo da fornire.

⇒ Verifica correnti di dispersione in base alla norma CEI 62-5

⇒ Verifica dei conduttori d'alimentazione e di protezione dei connettori.

La Ditta provvederà a rilasciare ogni anno, il rapporto di intervento di attestazione di verifica elettrica e di idoneità d'uso dell'apparecchiatura, con compilazione dell'allegato modello **[ALLEGATO D]** da compilarsi in duplice copia, di cui una copia rimarrà presso l'assistito e una seconda copia dovrà essere trasmessa al servizio competente dell'Azienda Sanitaria

8.13 -CESSAZIONE DEL SERVIZIO AD UN ASSISTITO

La cessazione del servizio a un assistito, per qualsiasi causa, sarà tempestivamente comunicata alla Ditta dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui la Ditta venisse a conoscenza al momento dell'intervento di manutenzione, del decesso del paziente, dovrà darne immediata comunicazione ai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria.

La Ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro del materiale di sua proprietà, nel luogo ove esso si trova in giacenza (Ospedale, Struttura Assistenziale, domicilio dell'assistito, etc).

Indipendentemente dai tempi di realizzazione del suddetto iter, l'Azienda Sanitaria liquiderà, come ultima mensilità di noleggio, esclusivamente quella in cui è avvenuta la comunicazione di cessazione del servizio.

8.14 –COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta, prima dell'inizio del servizio dovrà produrre polizza assicurativa RCT-RCO quietanzata, che abbia validità per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto.

In particolare detta polizza deve tenere indenne l'Azienda Sanitaria, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno la Ditta possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività del presente servizio.

La predetta polizza deve coprire anche i danni a cose e persone derivanti dalla detenzione ed uso, presso il domicilio dell'assistito, delle apparecchiature cedute in noleggio

Il massimale della polizza assicurativa, ammontante a non meno di € 3.000.000,00 si intende per anno e per sinistro, purché sia reclamato nei dodici mesi successivi alla cessazione della attività del presente servizio.



La predetta polizza deve allegare una dichiarazione che l'Azienda Sanitaria è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti conseguenti all'utilizzo delle apparecchiature, generati da cause sia prevedibili che imprevedibili, aventi ripercussioni su persone e cose.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

8.15 ACCERTAMENTI E CONTROLLI PERIODICI

L'Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento, tramite proprio personale di fiducia ogni accertamento e controlli sulla fornitura consegnata e/o sulle modalità operative del servizio (a titolo esemplificativo: l'installazione, la fornitura periodica del materiale di consumo, la manutenzione ed assistenza tecnica, l'utilizzazione e la conservazione degli apparecchi), al fine di verificare l'esatta rispondenza rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato speciale.

Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo quali-quantitativo o di ulteriori accertamenti, potranno costituire motivo di contestazione alla Ditta.

8.16 -GARANZIE

La Ditta è tenuta a garantire che le apparecchiature messe a disposizione siano immuni da vizi che le rendano anche parzialmente non idonee all'uso cui esse sono destinate, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Per effetto di tale garanzia la Ditta si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi.

La Ditta medesima è altresì tenuta a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature, riconoscendo all'Azienda Sanitaria, nel caso di cattivo o mancato funzionamento delle stesse, il diritto a chiedere la sollecita riparazione, in maniera da riportare il bene fornito nello stato di perfetta efficienza funzionale, ovvero la sostituzione con altra apparecchiatura dello stesso tipo di quella originariamente fornita in locazione.

Nel caso in cui la Ditta non effettui o ritardi le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto si intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente.

8.17 -ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La Ditta è tenuta a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata del contratto, impegnandosi a sottoporre all'Azienda Sanitaria la sopraggiunta disponibilità di evoluzione di prodotti (apparecchiature e materiale di consumo) i quali potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso del medico specialista e autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

8.18 -SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

8.19 -SUBENTRO –MODALITA' E PIANO OPERATIVO DI SOSTITUZIONE

La Ditta dovrà acquisire dai Servizi competenti di ciascuna Azienda Sanitaria i dati relativi alla consistenza effettiva degli assistiti, e i rispettivi piani di terapia.

1. E' richiesta relazione da accompagnare ai documenti di gara, sulle modalità di subentro al fornitore uscente, da formularsi sulla base delle indicazioni specificate nella propria relazione, indicante le date di intervento per ogni utente interessato alla sostituzione dell'apparecchiatura e nella quale dovrà essere previsto:



- a. L'indicazione delle attività che la Ditta intende porre in essere nel periodo previsto per il progressivo subentro al fornitore uscente del medesimo servizio;
 - b. Il subentro totale nelle forniture nel tempo massimo di 45 giorni dalla data che verrà indicata dall'Azienda Sanitaria come inizio della fornitura al perfezionamento del procedimento;
 - c. La sostituzione graduale articolata con cadenza settimanale degli ausili già installati;
 - d. Indicazione dei tempi di comunicazione ai Servizi competenti dell'Azienda Sanitaria dell'avvenuto intervento. La comunicazione non può essere comunque procrastinata oltre la giornata successiva all'intervento stesso.
In detto periodo la Ditta dovrà comunque farsi carico dei nuovi utenti nei tempi e modalità già contemplate.
2. Relativamente al piano operativo di subentro, entro i 15 giorni dalla data di inizio comunicata dall'Azienda Sanitaria, la Ditta dovrà formulare un piano operativo di subentro, indicante le date di intervento per ogni utente interessato alla sostituzione dell'apparecchiatura;
 3. La mancata o parziale presentazione del piano operativo nel termine sopra specificato comporta la sanzione a carico della ditta nella misura di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, per un massimo di ulteriori 5 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà automaticamente risolto.
 4. Qualora il calendario degli interventi del piano operativo non possa essere rispettato, in relazione a singoli interventi, per cause non dipendenti dalla Ditta, la stessa dovrà darne comunicazione di Servizi competenti dell'Azienda Sanitaria al massimo nella giornata lavorativa successiva a quella del previsto intervento, dettagliando le motivazioni del mancato intervento, e indicando contestualmente la successiva data prevista.
 5. Nel caso in cui la Ditta, per motivi non alla stessa imputabili, per i quali ha già presentato valide giustificazioni, non realizzi il subentro totale nel termine programmato nel proprio piano operativo, l'Azienda Sanitaria potrà consentire una proroga da concordare e da sottoscrivere con il Responsabile per l'esecuzione del servizio che sarà individuato tal fine.
 6. In casi numericamente limitati, qualora per oggettivi impedimenti derivanti dalla patologia dell'assistito e, in ogni caso, a seguito di una motivata richiesta scritta da parte del Centro prescrittore, non fosse possibile effettuare la sostituzione dell'ausilio in uso al paziente, la Ditta si impegna a rilevare dal precedente fornitore le attrezzature in dotazione alle stesse condizioni economiche espresse in sede di gara.

Dell'avvenuto intervento dovrà essere data comunicazione al Servizio competente di ciascuna Azienda Sanitaria.

La tempistica degli interventi dettagliata nel piano operativo dovrà essere scrupolosamente osservata dalla Ditta ed il mancato rispetto delle date di intervento immotivato e reiterato, potrà a discrezione dell'Azienda Sanitaria, comportare la risoluzione contrattuale.

Nel periodo di subentro la Ditta è tenuta all'osservanza degli oneri e delle modalità di consegna contemplate nel presente capitolato.

8.20 -OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell'aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all'esecuzione del servizio medesimo(a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, pagamenti, contestazioni, richiesta deposito cauzionale definitivo e, comunque, tutto quanto dettagliatamente nel presente capitolato speciale, nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, saranno autonomamente gestiti dalla singole Aziende Sanitarie aderenti all'U.R.A.

8.21 -ULTERIORI OBBLIGHI E CONDIZIONI A CARICO DELLA DITTA

La Ditta, a conoscenza delle normative regolamentari e di legge, nonché dei principi cui deve uniformarsi la gestione, oltre a quanto precedentemente specificato, dovrà impegnarsi, assumendone i relativi oneri diretti e indiretti dei servizi:

- a) a prestare il servizio attraverso personale qualificato;

- b) a sostituire in tutto o in parte le apparecchiature che per difetto o per deterioramento si rivelassero non più efficienti;
- c) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuna e di igiene del lavoro;
- d) ad assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda Sanitaria e di terzi, anche nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non nella gestione del servizio; ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto e a trasmettere all'Azienda Sanitaria con periodicità annuale una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio necessaria anche per una valutazione in merito agli eventuali correttivi da concordarsi;
- e) a rendicontare e fatturare, entro il decimo giorno successivo ad ogni fine mese, i noleggi separati per singolo Distretto Sanitario, riportando data di inizio e cessazione del noleggio, tenendo presente che contabilmente la data di inizio del noleggio decorrerà dal giorno di consegna/collaudato della strumentazione a domicilio del paziente, mentre la data di cessazione decorrerà dalla data di comunicazione da parte del Distretto sanitario della sospensione della terapia ovvero, in caso di premorienza del paziente, dalla data del decesso;
- f) In caso di consegna dell'apparecchiatura presso la struttura ospedaliera ove l'assistito trovasi ricoverato, per verificarne l'adattabilità, l'Azienda Sanitaria assumerà gli oneri contrattuali a conclusione delle positive verifiche di adattamento dell'ausilio al paziente. Resta, in ogni caso l'obbligo della Ditta di verificare al domicilio del paziente, l'idoneità dei locali destinati all'installazione dell'apparecchiatura.
A tal fine, nell'ambito della valutazione dei costi, ciascun concorrente dovrà tenere in debita considerazione tale circostanza, trattandosi di onere rientrante nel rischio generico da tener conto nella formulazione della propria offerta economica.

Art. 9 – Fornitura di ausili per tracheotomia

Le consegne degli ausili per tracheotomia dovranno essere effettuate, a cura e spese della Ditta, previa emissione da parte dell'Azienda Sanitaria di apposito buono d'ordine su indicazione del Servizio competente che ha in gestione l'assistito, e con applicazione dei singoli prezzi unitari esplicitati in offerta

Per l'effettuazione della fornitura, la Ditta utilizzerà personale qualificato e provvisto di tesserino di riconoscimento con automezzi anonimi al fine di garantire la privacy dell'assistito, ed effettuerà le consegne direttamente al domicilio degli assistiti.

La consegna dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni dalla ricezione del buono d'ordine, documentata dal telefax dell'Azienda Sanitaria.

In casi di urgenza le consegne dovranno essere effettuate nei tempi che saranno indicati sul buono d'ordine.

Le spese di imballo e di trasporto si intendono totalmente a carico della Ditta ed incluse nel costo degli ausili.

La bolla di consegna, recante gli estremi dell'ordine, la data/ora di consegna e la lista dettagliata dei prodotti consegnati, potrà essere firmata dall'assistito o da persona che lo assiste; una copia rimarrà presso l'assistito e una seconda copia dovrà essere trasmessa al servizio competente dell'Azienda Sanitaria.

Art. 10 – Acquisti sul libero mercato

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato degli ausili di cui al presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne.

In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

Art. 11 – Personale adibito alla consegna e responsabilità civile

La Ditta, per la consegna a domicilio degli ausili, dovrà garantire di avvalersi di personale in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.



L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità civile per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto.

La Ditta è, altresì, direttamente responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno agli assistiti e/o cose che possa derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, e sia imputabile ad essa o ai suoi dipendenti, e dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria, che s'intende sollevata e indenne da ogni pretesa.

Ferie, sospensioni, scioperi non debbono creare disagio all'utenza.

Art. 12 -Oneri fiscali

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell'Azienda Sanitaria alla quale la Ditta dovrà addebitare in fattura ai sensi dell'art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta.

Art. 13 -Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217, sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

La Ditta che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

La Ditta si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Azienda Sanitaria sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

La Ditta è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della Ditta entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 la Ditta è tenuta, altresì, a comunicare all'Azienda Sanitaria gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il C.I.G. (codice identificativo gara).

La Ditta, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, la Ditta si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Azienda



Sanitaria si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 14 –Fatturazione, termini e modalità di pagamento

La fatturazione dei canoni di noleggio e di manutenzione dovrà avvenire con cadenza bimestrale, con esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura emesso dell'Azienda Sanitaria, in applicazione dei prezzi contrattuali offerti in sede di gara.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria ordinante, ed inviate all'indirizzo riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti.

In particolare:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (A.S.P.)

VIA TORRACA, 2

85100 POTENZA

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 01722360763

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (A.S.M.)

VIA MONTESCAGLIOSO, 20

75100 MATERA

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 01178540777

Si precisa che il diritto al pagamento del canone mensile di noleggio viene riconosciuto solo per le apparecchiature effettivamente installate e funzionanti.

Il diritto ai canoni di noleggio decorre dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito positivo e cessa:

- ✓ dalla data di comunicazione da parte di ciascuna Azienda Sanitaria (per esempio per eventuale passaggio a tipo di ausilio diverso);
- ✓ in caso di premorienza, dalla data del decesso,
- ✓ a fine validità contrattuale.

Il canone mensile sarà corrisposto in misura integrale per le forniture a durata mensile, mentre per le forniture di durata inferiore al mese sarà calcolato in rapporto agli effettivi giorni usufruiti.

Per ciascun nuovo utente, la fattura relativa al primo canone dovrà essere corredata da una copia dell'ordinazione scritta e da una copia del verbale di collaudo.

Le fatture dovranno essere distinte per lotto e per Distretto Sanitario di appartenenza dei pazienti/utenti, e dovranno contenere anche i dati identificativi del paziente (o codice), l'apparechiatura a noleggio, la data di inizio del noleggio. Dovrà essere allegata alla singola fattura l'attestazione, da parte della Ditta, dell'espletamento del servizio.

Non possono essere addebitati all'Azienda Sanitaria costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o di materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini di attuazione del contratto.

L'utilizzo dell'apparechiatura si intende cessato al momento in cui l'Azienda Sanitaria comunica alla Ditta la cessazione dell'utilizzo dell'apparechiatura da parte dell'utente; questo non esime la ditta dalla segnalazione tempestiva all'Azienda Sanitaria di ogni variazione in ordine al permanere della necessità d'uso.

In caso di exitus dell'utente, gli oneri per noleggio e manutenzione dell'apparechiatura si intendono conclusi alla data del decesso.

Eventuali consegne o interventi effettuati in data successiva a quella del decesso dell'assistito non verranno riconosciute dall'Azienda Sanitaria.

Le forniture relative ai consumabili da utilizzare con le apparecchiature e agli ausili per tracheotomia, dovranno essere fatturate in funzione delle effettive quantità richieste per ciascun paziente, sulla base dei buoni d'ordine emessi dall'Azienda Sanitaria, sulla base dei singoli costi unitari esplicitati nell'offerta della Ditta.

Le fatture per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d'ordine, le quali in particolare devono:

- a) riportare gli estremi del buono d'ordine;



b) essere corredate da copia del buono d'ordine e del documento di trasporto.

Nelle fatture dovrà essere, altresì, specificato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria si riserva, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuno, la liquidazione delle fatture ed i pagamenti alla Ditta che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione dei pagamenti può essere attuata indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui all'articolo seguente, e senza l'adozione di alcuna formalità: in nessun caso, comunque, la Ditta potrà ritenersi esonerata dall'esecuzione degli obblighi che gli derivano dal contratto.

Eventuali penali o detrazioni per mancato rispetto degli obblighi contrattuali verranno imputate alla prima fattura ammessa al pagamento.

Art. 15 -Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti della medesima Azienda Sanitaria.

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il/i CIG di riferimento dell'appalto, e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità di cui al precedente articolo 16, si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Azienda Sanitaria quale stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Art. 16 -Subappalto

Per le parti del servizio che la Ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, si fa riferimento alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.L.vo 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale. La Ditta dovrà indicare in fase di gara quali parti del servizio intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime.



L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Ditta, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori affidati o ad essi comunque riconducibili dovessero derivare all'Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto requisiti richiesti dal disciplinare di gara.

In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Azienda Sanitaria.

Eventuali inadempienza saranno di norma contestate alla Ditta. In caso di inadempienze o comunque per giustificato motivo la Ditta si impegna a sostituire il subappaltatore per garantire nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato speciale il regolare svolgimento delle forniture e dei servizi connessi.

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria al subappaltatore.

Art. 17 - Tutela contro azioni di terzi

La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, all'Azienda Sanitaria ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La Ditta assume l'obbligo di garantire all'Azienda Sanitaria il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore.

La Ditta, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti ad eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda Sanitaria, in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

La Ditta si obbliga a tenere indenne l'Azienda Sanitaria degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 19 - Osservanza delle condizioni di lavoro

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta e, inoltre, obbligata al rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, quali disciplinate dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Azienda Sanitaria, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta verrà rimborsata quando l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che la Ditta si sia posta in regola e la stessa non possa vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 20 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

La Ditta non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato speciale.

Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda Sanitaria e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la Ditta decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 21 -Penalità

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, e non può per nessuna ragione sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, o eseguirlo in ritardo.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare adempimento del servizio, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale assunti.

L'Azienda Sanitaria, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme.

Resta precisato che eventuali inadempimenti, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitati al tempo strettamente necessario per la adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove gli inadempimenti si ripetessero o protraessero in misura ritenuta intollerabile dall'Azienda Sanitaria, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico della Ditta spese e danni conseguenti, senza eccezione.

Per mancato rispetto dei tempi di installazione ed avvio operativo dell'ausilio, sarà applicata alla Ditta la penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto prescritto,

Le interruzioni del servizio determinate da malfunzionamento delle apparecchiature fornite daranno luogo all'applicazione di penali, pari a:

- € 200,00 per ogni ausilio consegnato sul quale sia stata registrata un'interruzione del servizio compresa tra le 12 e le 24 ore;
- € 400,00 per ogni giorno di interruzione del servizio, oltre le prime 24 ore;
- 10% del canone mensile di noleggio, ogni 8 ore di interruzione del servizio.
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei consumabili e materiali di consumo, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione di quelli riconosciuti non idonei;
- € 400,00 per ogni giorno di ritardo nell'assistenza tecnica a domicilio o mancata esecuzione della manutenzione programmata, senza giustificato motivo o non documentata;
- l'inosservanza agli ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, contestati formalmente ed in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della ditta di € 500,00
- In caso di fornitura di prodotti non conformi, qualora per detta causa l'Azienda Sanitaria sia costretta ad approvvigionarsi sul libero mercato. In tal caso, oltre all'eventuale maggior onere sopportato dall'Azienda Sanitaria, sarà applicata una penale pari al 15% dell'importo della fornitura non effettuata

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta, le quali devono pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data della contestazione.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Art. 22 -Risoluzione del contratto di fornitura

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 4 del presente capitolato (durata del contratto), ciascuna Azienda Sanitaria potrà procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 C.C. alla risoluzione il contratto mediante provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b. in caso di frode, di violazioni di legge, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. sospensione del servizio per fatto della Ditta;
- d. recidiva nel somministrare ausili qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e. recidiva nei ritardi delle consegne;
- f. recidiva per mancata sostituzione;
- g. recidiva per mancata e ritardata esecuzione degli interventi di manutenzione ed assistenza tecnica;
- h. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente capitolato, e sia riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- i. in caso di cessione a terzi dell'attività della Ditta secondo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- j. qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Azienda Sanitaria non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
- k. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti e/o servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato a condizioni economiche inferiori, e la Ditta non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- l. in caso di venir meno della validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente articolo 8.14
- m. per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione

Il contratto si intende, altresì, risolto ai sensi dell'articolo 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e con eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 di detta legge.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria procederà mediante semplice dichiarazione intimata anche a mezzo fax all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo, fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda Sanitaria ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

I danni e le spese conseguenti a tale risoluzione saranno a carico della Ditta.

Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di risoluzione l'Azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla Ditta con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del D.p.R. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione),



trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 23 –Variazione della ragione sociale

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di 30 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso di questa Azienda Sanitaria, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto, e non alterino le garanzie previste per l'Azienda Sanitaria nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 30 gg, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

Art. 24 -Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali degli assistiti

La Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", per i dati degli assistiti destinatari del presente appalto dei quali entrerà in possesso.

Art. 26 –Controversie -Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente fornitura relativa ai rapporti tra la Ditta e l'Azienda Sanitaria, organo competente in via esclusiva, è il Foro del luogo ove ha sede l'Azienda Sanitaria interessata, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 27 -Norma di rinvio

Per quanto non eventualmente contemplato nel disciplinare di gara, nel presente capitolato speciale e nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, si fa espresso richiamo all'osservanza del Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 e s.m.i., alle norme del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e delle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi.

ALLEGATI:

- ☐ CAPITOLATO TECNICO
- ☐ ALLEGATO C): MODELLO CONSEGNA / INSTALLAZIONE AUSILIO
- ☐ ALLEGATO D): ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALL'USO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza